



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO

Senf. 17/21
Fell 17/21
Foglio udienze 587/21

n. R.G. Pref. 59/2019

Il Tribunale Fallimentare, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

Dr.ssa Laura Scarlatelli	Presidente
Dr.ssa Rosa Napolitano	Giudice relatore
Dr.ssa Claudia Carissimi	Giudice

Letti i ricorsi di fallimento presentati da **Alba Siani, Daniela Niro, Luca Sciacqua e Gherasim Laurentiu** volti ad ottenere la dichiarazione di fallimento di **ECOGREEN s.r.l.** in persona del legale rappresentante p.t. con sede legale in Campobasso alla Via Duca D'Aosta n.63, C.F./P.I. 00832950703;

Letto il ricorso di autofallimento presentato da **ECOGREEN s.r.l.** in persona del legale rappresentante p.t. volto ad ottenere la dichiarazione di fallimento di **ECOGREEN s.r.l.** con sede legale in Campobasso alla Via Duca d'Aosta n. 63 (C.F. e P. Iva 00832950703, R.E.A. CB-82340, p.e.c. ecogreen@pec.it), in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante p.t. Dott. Enrico Perretta (C.F. PRRNRC58A19F203I), nato a Mignano Monte Lungo (CE) il 19.01.1958 e residente in Campobasso alla via De Pretis n. 88/G;
esaminata la documentazione prodotta dalle parti;
udita la relazione del giudice delegato all'istruttoria;
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

1. Con ricorsi prefallimentari progressivamente riuniti i lavoratori Alba Siani, Daniela Niro, Luca Sciacqua e Gherasim Laurentiu, sulla scorta di crediti da rapporto di lavoro dipendente portati da decreti ingiuntivi e relativi atti di precetto, rilevata la sussistenza di uno stato d'insolvenza comprovato, tra l'altro, dai numerosi tentativi di pignoramento rimasti infruttuosi, ha chiesto la declaratoria di fallimento della **ECOGREEN s.r.l.**

Nelle more della trattazione dei predetti ricorsi la società resistente ha presentato domanda di concordato preventivo ex art. 161 comma VI Legge Fall.

Con decreto pubblicato in data 11.10.2019, ritenuta l'ammissibilità della domanda, il Tribunale Fallimentare ha assegnato alla società ricorrente il termine di 120 giorni per la presentazione del piano e l'integrazione della documentazione, disponendo a carico della stessa obblighi informativi periodici sulla gestione economica e finanziaria dell'impresa e sulle attività compiute ai fini della predisposizione della proposta e del piano, sotto la vigilanza del commissario giudiziale all'uopo nominato, il dott. Franco Carmine d'Abate.



Presentato il piano ed adempiuti gli obblighi informativi imposti dal Tribunale Fallimentare, la proposta concordataria non ha trovato il consenso del ceto creditorio di talchè con decreto depositato in data 19/08/2021 la domanda di concordato preventivo depositata da Ecogreen s.r.l. è stata dichiarata inammissibile ex art. 162 Legge Fall. per mancato raggiungimento delle maggioranze richieste dal primo comma dell'art. 177 Legge Fall.

Con successivo ricorso presentato in data 16/09/2021 la Ecogreen s.r.l., deducendo la sussistenza di uno stato di incapacità della stessa società istante di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni determinata dal *“grave periodo di emergenza sanitaria in cui la società si è trovata ad operare nella pendenza del concordato preventivo, durante il quale non ha potuto licenziare i dipendenti in esubero, unitamente alle sofferenze incontrate nel recupero delle ragioni creditorie ed alla mancata possibilità di partecipare a talune gare pubbliche”*, ha chiesto procedersi all'accertamento dello stato di insolvenza ed alla dichiarazione di fallimento di Ecogreen s.r.l.

Il giudice relatore, dopo aver disposto la riunione della procedura di autofallimento proposta da Ecogreen s.r.l. iscritta al nn. R.G. 47/2021 alle procedure precedentemente riunite proposte dai lavoratori Alba Siani, Daniela Niro, Luca Sciacqua e Gherasim Laurentiu, ha riservato la decisione al Collegio.

2. In via preliminare, sussiste la competenza di questo Tribunale, dal momento che la sede legale della società istante è situata in Campobasso.

Per ciò che attiene i parametri di fallibilità, occorre preliminarmente ricordare che, a seguito dell'entrata in vigore del D. lgs. 7 settembre 2007 (c.d. “Decreto Correttivo”) – applicabile anche ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, ex art. 22 del medesimo decreto – grava sul soggetto il cui fallimento sia richiesto provare la sussistenza congiunta dei tre requisiti indicato all'art 1, comma II, Legge Fall.

Nel caso di specie, la società ricorrente in autofallimento ha provato la sussistenza congiunta dei predetti requisiti, mediante produzione degli ultimi bilanci da cui emergono indici chiaramente contrari all'esenzione dal fallimento.

Ricorre, altresì, il requisito di procedibilità di cui all'art. 15, ultimo comma, L.F. dal momento che i crediti vantati dai lavoratori Alba Siani, Daniela Niro, Luca Sciacqua e Gherasim Laurentiu, unitamente ai debiti scaduti emergenti dalla documentazione contabile allegata in atti dalla Ecogreen si palesano di gran lunga superiori alla soglia di cui all'art. 15 ultimo comma Legge Fall.

In proposito, vale la pena di rilevare come il disposto di cui all'art. 15 ultimo comma Legge Fall. impone di tener conto non solo dei crediti relativi ad istanze di fallimento presentate successivamente alla prima ed a questa riunite, ma anche dei crediti risultanti dalle informative della guardia di finanza, dai bilanci prodotti e dalle stesse dichiarazioni ammissive del debitore. Dunque, ai fini del raggiungimento della soglia di legge non deve farsi riferimento solo alle somme di cui alle istanze di fallimento, ma, come chiarisce univocamente la norma, *“agli atti dell'istruttoria prefallimentare”*, dovendo pertanto tenersi conto anche delle informazioni urgenti richieste d'ufficio dal Tribunale ai sensi dell'art. 15 comma quarto Legge fall. e delle prove disposte dal Tribunale o dal giudice delegato su istanza di parte o d'ufficio (cfr. in tal senso, *ex multis*, Cass. 5/12/2011 n. 25961).

Quanto, infine, al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, *“si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività mentre è irrilevante ogni*



indagine sull'imputabilità o non all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti" (Cass. civ., Sez. I, 4 marzo 2005, n. 4789), ben potendosi desumere lo stato di insolvenza sulla base di parametri quali: la pesante situazione debitoria, inesistenza di liquidità, mancato adempimento di debiti anche di modesto importo.

Per quel che più rileva nella presente sede, lo stato di insolvenza che costituisce il presupposto della dichiarazione di fallimento consiste nell'incapacità del debitore di adempiere con regolarità e tempestività alle proprie obbligazioni, condizione, questa, sulla quale in alcun modo può influire la consistenza patrimoniale del debitore.

L'insufficienza patrimoniale è, infatti, concettualmente ben diversa dall'insolvenza rilevante ai fini della dichiarazione di fallimento: la prima si risolve in una condizione più grave e definitiva della mera insolvenza, indicata dall'art. 5 del r.d. 16 marzo 1992, n° 267 come incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, potendosi una società trovare nell'impossibilità di far fronte ai propri debiti ancorchè il patrimonio sia integro; così come potrebbe accadere l'opposto, vale a dire che l'impresa possa presentare un'eccedenza del passivo sull'attivo, pur permanendo nelle condizioni di liquidità e di credito richieste (per esempio ricorrendo ad ulteriore indebitamento). L'insolvenza, in sostanza, connota uno stato di salute dell'impresa meno grave del vero e proprio *deficit* patrimoniale, dal momento che anche in caso di patrimonio netto negativo la società potrebbe adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni (ad esempio, grazie alle disponibilità creditizie di cui gode) e che, d'altra parte, un imprenditore può essere insolvente anche quando l'attivo prevale sul passivo (come avviene tipicamente nell'ipotesi in cui le poste attive siano difficilmente liquidabili nel breve periodo, a fronte di debiti pur di minore entità, ma immediatamente esigibili).

In definitiva, l'accertamento dello stato di insolvenza che porta alla dichiarazione di fallimento presuppone solo l'accertamento dell'impossibilità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, essendo del tutto ininfluenza l'eventuale prospettazione di capienza patrimoniale.

Proprio l'utilizzo dell'avverbio «regolarmente», presente nel comma II dell'art. 5 suggerisce di prescindere, nella valutazione dello stato di insolvenza, dalla situazione di capienza o di incapienza del patrimonio del debitore. Se la norma si fosse limitata ad affermare che l'insolvenza consiste nel "non essere in grado di pagare", ben avrebbe potuto aver rilievo dirimente una linea difensiva tesa a dimostrare come l'attivo fosse superiore al passivo; ma il necessario rispetto del canone della "regolarità" nell'adempimento non può che portare ad una obliterazione del dato meramente patrimoniale, rappresentato da un attivo superiore al passivo, non potendo i creditori del soggetto attinto dalla istanza di fallimento vedersi costretti ad aspettare all'infinito una sua disponibilità a vendere quanto gli è rimasto e ad onorare, non appena possibile, i propri debiti.

Nel caso di specie, deve ritenersi che la società debitrice versò in stato d'insolvenza, quale strutturale incapacità di provvedere all'adempimento delle obbligazioni secondo normali modalità di pagamento, resa manifesta dal mancato pagamento dei lavoratori istanti, nonostante la notifica dei titoli (decreti ingiuntivi) e dei relativi atti di precetto e l'infruttuoso tentativo di recupero dei predetti crediti lavorativi in sede esecutiva, nonché da quanto emergente dalla documentazione contabile e patrimoniale allegata dalla Ecogreen s.r.l. da cui si evince come le crescenti difficoltà incontrate dalla società istante in autofallimento non abbiano consentito un esercizio regolare dell'attività producendo maggiori costi legati agli oneri finanziari, alterando i rapporti con gli istituti di credito e causando un'inevitabile crisi finanziaria ed economica che ha determinato la crisi ed il dissesto della società incorsa in uno stato di decozione irreversibile.



Ritenuto, dunque, che la Ecogreen s.r.l. versa in un irreversibile stato di impotenza economico finanziaria, non risultando in grado di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni;
Visti gli artt. 1, 5, 6, 9, 16 e 17 Legge Fall.;

DICHIARA

Il fallimento di:

- **Ecogreen s.r.l.**, con sede legale in Campobasso alla Via Duca d'Aosta n. 63 (C.F. e P. Iva 00832950703, R.E.A. CB-82340, p.e.c. ecogreen@pec.it), in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante p.t. Dott. Enrico Perretta (C.F. PRRNRC58A19F203I), nato a Mignano Monte Lungo (CE) il 19.01.1958 e residente in Campobasso alla via De Pretis n. 88/G

NOMINA

Giudice delegato alla procedura la **dott.ssa Rosa Napolitano** e curatore il **dott. Enrico Di Nucci**;

ORDINA

Al legale rappresentante della società fallita di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie dell'impresa, nonché l'elenco dei creditori;

FISSA

Il giorno **17/05/2022 ore 10:30** presso l'aula di udienza del giudice delegato per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo;

ASSEGNA

Ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso dei falliti il termine perentorio del trentesimo giorno anteriore alla data fissata per l'esame dello stato passivo per la presentazione a mezzo pec delle domande di insinuazione;

MANDA

Alla cancelleria perché provveda entro il giorno successivo al deposito della presente sentenza in cancelleria alla notifica, ai sensi dell'art. 137 c.p.c., al p.m. e al debitore (eventualmente presso il domicilio eletto nel corso del procedimento previsto dall'articolo 15), nonché alla comunicazione per estratto, ai sensi dell'articolo 136c.p.c., al curatore ed ai richiedenti il fallimento.

Manda altresì alla cancelleria affinché trasmetta, anche per via telematica, l'estratto della sentenza all'ufficio del registro delle imprese ove l'imprenditore ha la sede legale affinché possa procedersi all'annotazione della sentenza.

Così deciso in Campobasso, li 24.11.2021

Il Giudice estensore

Dott.ssa Rosa Napolitano

Il Presidente

dott.ssa Laura Scarlatelli

Depositato in Cancelleria

il 25-11-21

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
D.ssa Luigina MUSACCHIO

